

# STATUTO

## Articolo 1

È costituita, con sede in ..... , provvisoriamente in Via .....  
l'Associazione denominata “.....”

## Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di:

Tutte le attività dell'Associazione dovranno essere effettuate secondo le norme nazionali, regionali e locali che regolano le Associazioni senza scopo di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed esaurisce la propria finalità nell'ambito del territorio nazionale.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge, costituendo al suo interno altre strutture associative.

## Articolo 3

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore.

## Articolo 4

L'Associazione è costituita da tutti gli Aderenti all'Associazione aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto tutti gli Associati che risultano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto di volta in volta dall'Assemblea ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo di ciascun anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto; in tal caso l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni da tale richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro Associato.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri;
- eleggere il Revisore;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art.16.

### **Articolo 5**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione utile, con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo durerà in carica tre anni e comunque fino al successivo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati;

nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli Associati;

deliberare la decadenza da Associato.

### **Articolo 6**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, le funzioni del Presidente dell'Associazione, sono svolte dal Vicepresidente.

### **Articolo 7**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla registrazione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione.

### **Articolo 8**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Componenti effettivi e da due Supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i Membri degli Organi e tra gli Organi stessi.

Esso giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure; il lodo emesso è inappellabile.

### **Articolo 9**

Il Revisore è costituito da un Componente effettivo e da un Supplente eletti dall'Assemblea.

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di almeno un decimo degli Associati che ne facciano motivata richiesta per iscritto.

Il Revisore riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta da allegare al bilancio consuntivo.

### **Articolo 10**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Articolo 11**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voto.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

### **Articolo 12**

Nella domanda di ammissione l'aspirante Associato dichiarerà di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- per morte o invalidità totale;
- per indegnità; mancato rispetto dello Statuto; per azioni o comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione o comunque lesivi del nome dell'Associazione e dei suoi Associati.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo che fa cessare l'appartenenza all'Associazione, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e volontario, salvo eventuali rimborsi spese nei limiti e nella quantità fissate dalla legge e, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13**

Gli Associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere i compiti istituzionali e di recedere dall'appartenenza all'Associazione. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, di pagare le quote sociali ed i contributi, nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14**

La quota associativa a carico degli Associati è fissata dal Consiglio Direttivo entro i primi due mesi di ciascun anno.

Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

### **Articolo 15**

L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi sociali da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- contributi da parte di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dall'Associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- proventi da convenzioni con privati, Enti pubblici in attuazione degli scopi sociali.

L'Associazione, tramite il suo Presidente, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

### **Articolo 16**

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati che hanno diritto al voto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 4.

### **Articolo 17**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionale e regionali vigenti in materia.